



COMUNE DI TERTENIA

PROVINCIA DI NUORO

08047 - TERTENIA - Via Roma 173 - Tel. 0782/908023 ** Fax: 0782/92000
sito www.comunetertenia.gov.it e-mail info@comunetertenia.gov.it

Tertenia 28/06/2017
Prot N. 4762

Ordinanza n.22 – Zone infette da agalassia contagiosa

IL SINDACO

VISTA la comunicazione del 27/06/2017 della Azienda ASSL di Lanusei dalla quale si evidenzia che mediante indagini di laboratorio, nell'azienda zootecnica, ubicata in località SARRALA DE SUSU agro del comune di TERTENIA identificata col numero 089NU237 di cui è rappresentante legale la signora SANNA VALENTINA, nata a Lanusei il 04/03/1982, C.F. SNNVNT82C44E441F ;

l'allevamento della specie OVINA è risultato affetto da **Agalassia Contagiosa**;

VISTA la L. R. 8/7/85 n. 15;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria 8/2/54 n. 320;

VISTA la Legge 23/12/78 n. 833;

VISTO il Testo Unico Enti Locali 267/2000;

RITENUTO necessario adottare provvedimenti idonei ad impedire la diffusione del contagio;

ORDINA

Per un raggio di due Km attorno all'azienda zootecnica sopra descritta, il territorio di questo Comune è dichiarato zona infetta da Agalassia Contagiosa degli ovini e dei caprini. Entro i limiti territoriali della predetta zona si applicano le seguenti misure:

- Censimento di tutti gli ovini e caprini esistenti nella zona;
- Apposizione nei confronti della zona infetta di tabelle con scritto "**Zona infetta da Agalassia Contagiosa degli ovini e caprini**";
- Divieto di trasferire, fuori dalla zona infetta, animali recettivi all'infezione e qualsiasi materiale vettore dell'agente patogeno: foraggio, lana, letame, ecc.;
- Divieto di introdurre nella zona infetta animali recettivi;
- Divieto di contatto del personale di custodia degli animali malati con altri animali recettivi alla malattia;
- Divieto di abbeverare gli animali di cui sopra in corsi d'acqua o vasche con essi comunicanti;
- Divieto di utilizzazione del latte degli animali ammalati;
- Il permesso di spostamento degli animali fuori dalla zona infetta a scopo di macellazione e per esigenze di pascolo, verrà concesso dal sottoscritto secondo le modalità previste dall'art. 14 e 15 del D.P.R.320/54;
- Obbligo della vaccinazione delle greggi nelle quali si sono verificati uno o più casi di malattia e di quelle eventualmente autorizzate in quanto esposte al contagio.

Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni alla presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa prevista per le infrazioni al DPR 08/02/1954, N.320 che consiste nel pagamento di una somma che va da un minimo di € 1.549,37 ad un massimo di €9.296,22.

I proprietari e detentori degli animali recettivi presenti nell'ambito della zona infetta, i veterinari e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di osservare e far osservare la presente ordinanza che, notificata agli interessati, entra immediatamente in vigore.

IL SINDACO
F.to Murgia Giulio

